



Regolamento attuativo dello Statuto

CONFINTESA



TITOLO I - FUNZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DI COORDINAMENTO

Art. 1 – Natura e funzione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative di attuazione dello Statuto Confederale di CONFINTESA, senza riprodurne i contenuti normativi.
2. Esso integra lo Statuto per quanto concerne:
 - a) il funzionamento concreto degli organismi statutari;
 - b) le procedure di controllo, vigilanza e disciplina;
 - c) l'operatività delle Sedi Territoriali e delle Federazioni;
 - d) l'attività delle Commissioni Confederali;
 - e) gli standard organizzativi e amministrativi;
 - f) l'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001.
3. In caso di contrasto, prevale lo Statuto Confederale.

Art. 2 – Principio di uniformità organizzativa

1. Tutte le Federazioni di categoria e le Sedi Territoriali sono tenute ad adeguare la propria organizzazione interna alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le norme contrastanti contenute negli statuti o regolamenti interni delle strutture aderenti sono nulle e sostituite di diritto dalle disposizioni confederali.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

Art. 3 – Convocazione e modalità di riunione

1. Gli organismi statutari nazionali possono riunirsi:
 - a) in presenza;
 - b) in modalità telematica;
 - c) in modalità mista.
2. La convocazione deve indicare:
 - data;
 - ora;
 - ordine del giorno;
 - modalità di svolgimento;
 - eventuali documenti preparatori.

Art. 4 – Riunioni in modalità telematica

1. Le riunioni online devono garantire:
 - identificazione certa dei partecipanti;
 - tracciabilità delle presenze;
 - possibilità di intervento e voto.



2. È obbligatorio:
 - a) utilizzo di PC o dispositivo idoneo;
 - b) indicazione del nome e cognome per esteso;
 - c) videocamera attiva per l'intera durata;
 - d) partecipazione continuativa.
3. Il Presidente della seduta può escludere chi non rispetta tali condizioni.

Art. 5 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni adottate nel rispetto delle modalità di cui sopra sono pienamente valide.
2. Le votazioni possono avvenire:
 - per alzata di mano;
 - per appello nominale;
 - tramite piattaforme digitali certificate.

TITOLO III - COLLEGIO ISPETTIVO E ARBITRALE (C.I.A.)

Art. 6 – Composizione

1. Il C.I.A. è presieduto dal Presidente di CONFINTESA.
2. È composto da esperti esterni nominati con cadenza biennale.
3. Gli esperti devono:
 - possedere comprovata esperienza giuridica, amministrativa o contabile;
 - non aver avuto rapporti con CONFINTESA nell'anno precedente.

Art. 7 – Sezione Ispettiva

1. La funzione ispettiva è attivata:
 - su richiesta motivata della Segreteria Generale;
 - a seguito di segnalazioni documentate;
 - per verifiche periodiche.
2. Procedura:
 - a) comunicazione formale alla struttura;
 - b) richiesta documentazione;
 - c) redazione verbale ispettivo;
 - d) termine di 15 giorni per memorie difensive;
 - e) decisione entro 30 giorni.
3. Sanzioni:
 - richiamo formale;
 - sospensione poteri fino a 6 mesi;
 - sanzione pecuniaria fino al 10% delle entrate;
 - proposta rescissione del vincolo associativo;
 - convocazione organi statutari.



Art. 8 – Sezione Arbitrale

1. È competente per:
 - controversie interpretative dello Statuto;
 - ricorsi contro commissariamenti;
 - appelli disciplinari.
2. Il lodo è vincolante.
3. Deve essere emesso entro 60 giorni.

TITOLO IV - COMMISSIONI CONFEDERALI

Art. 9 – Istituzione e natura

1. Le Commissioni istituite con Delibera 05/08/2025 hanno natura preparatoria e propositiva.
2. Non assumono decisioni vincolanti.

Art. 10 – Composizione

1. I componenti che hanno manifestato interesse nei termini assumono la qualifica di membri attivi con diritto di voto.
2. Gli altri componenti della Consulta sono uditori senza diritto di voto.

Art. 11 – Mandato

1. Ogni Commissione:
 - definisce il proprio programma;
 - redige relazione annuale;
 - sottopone proposte alla Consulta Confederale.

TITOLO V - SEDI TERRITORIALI

Art. 12 – Standard minimi obbligatori

1. Le Sedi Territoriali devono rispettare gli standard organizzativi definiti con Delibera del Consiglio Direttivo Confederale del 22/07/2025 e smi.
2. Devono inoltre conformarsi al Manuale Operativo 2025.

Art. 12-bis – Utilizzo della denominazione e del logo CONFINTESA

1. L'utilizzo della denominazione CONFINTESA e del relativo logo da parte delle Sedi Territoriali e delle Federazioni aderenti è subordinato al riconoscimento da parte degli organi confederali competenti.
2. La denominazione e il logo costituiscono patrimonio esclusivo della Confederazione.



3. Le strutture territoriali possono utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività sindacali nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli organi confederali.
4. La Segreteria Generale Confederale può sospendere o revocare l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione e del logo qualora siano accertate:
 - i. violazioni statutarie o regolamentari;
 - ii. irregolarità organizzative o amministrative;
 - iii. comportamenti idonei a arrecare danno all'immagine o agli interessi della Confederazione.
5. La revoca comporta l'immediata cessazione dell'utilizzo della denominazione e del logo CONFINTESA da parte della struttura interessata.

Art. 13 – Requisiti strutturali

Obbligatorie:

- targa esterna con logo;
- contratto registrato;
- DVR sicurezza;
- spazio esclusivo;
- canali ufficiali;
- presenza web;
- bacheca pubblica.

Art. 14 – Rendicontazione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere trasmesso:
 - rendiconto economico;
 - numero associati;
 - elenco attività;
 - accordi territoriali.

Art. 15 – Verifiche

1. Le Sedi sono soggette a controllo da parte:
 - Segreteria Generale;
 - C.I.A. quale Organismo di Vigilanza 231.

Art. 15-bis – Atti organizzativi soggetti ad autorizzazione confederale

1. Le Sedi Territoriali operano in autonomia nello svolgimento dell'attività sindacale nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti confederali.
2. Sono soggetti a preventiva autorizzazione della Segreteria Generale Confederale:
 - i. apertura di conti correnti bancari o postali;
 - ii. assunzione di personale dipendente;
 - iii. stipula di contratti di locazione o comodato delle sedi operative;



- iv. partecipazione o adesione a enti bilaterali, fondi o organismi analoghi;
 - v. costituzione o partecipazione a società, associazioni o enti collegati.
3. Gli atti compiuti in assenza di autorizzazione non producono effetti nei confronti della Confederazione.

Art. 15-ter – Organizzazioni affiliate: adempimenti operativi

1. La Segreteria Generale confederale, prima della sottoscrizione di un patto associativo con un'Organizzazione affiliata ai sensi dell'art. 5-bis dello Statuto, acquisisce e verifica: copia dello statuto dell'organizzazione richiedente; visura camerale o certificazione equivalente attestante la regolare costituzione; dichiarazione del legale rappresentante attestante l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 22 dello Statuto confederale, limitatamente ai soggetti che assumeranno incarichi in nome e per conto di CONFINTESA.
2. Il patto associativo, una volta deliberato dalla Segreteria Generale confederale, deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo confederale per la ratifica di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, entro la prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. La mancata ratifica produce effetti ex nunc ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto. La Segreteria Generale confederale ne dà comunicazione all'Organizzazione affiliata entro quindici giorni.
4. Le Organizzazioni affiliate che beneficino di servizi confederali, quali l'accesso a credenziali di enti di emanazione o di patronati, sono tenute al rispetto delle procedure operative stabilite dall'ente gestore del servizio e delle eventuali condizioni stabilite nel patto associativo.
5. La designazione del rappresentante dell'Organizzazione affiliata presso la Consulta confederale è comunicata per iscritto alla Segreteria Generale confederale, che ne verifica la compatibilità con le norme di cui all'art. 22 dello Statuto e ne dà notizia al Presidente ai fini della convocazione. La revoca e la sostituzione del rappresentante sono comunicate con le medesime modalità.
6. Il registro delle Organizzazioni affiliate è tenuto dalla Segreteria Generale confederale in formato digitale e contiene: denominazione e dati identificativi dell'Organizzazione; data di sottoscrizione e durata del patto; sintesi degli obblighi e delle prerogative reciproche; eventuali autorizzazioni all'utilizzo del logo; nominativo del rappresentante designato per la Consulta confederale; stato del rapporto (attivo, sospeso, risolto).

TITOLO VI - PROCEDURE OBBLIGATORIE

Art. 16 – Conciliazioni sindacali



1. Le conciliazioni ex art. 411 c.p.c. devono essere formalizzate esclusivamente in sede sindacale esterna ai locali aziendali.
2. La violazione comporta rischio di invalidità dell'accordo.

Art. 17 – Individuazione competenze territoriali

1. In caso di pluralità di sedi nella medesima provincia, la competenza è determinata con delibera della Segreteria Generale.

TITOLO VII - COORDINAMENTO CON MODELLO 231

Art. 18 – Integrazione con Modello di Organizzazione

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del sistema di controllo interno.
2. Le violazioni possono assumere rilevanza ai fini della responsabilità organizzativa.

TITOLO VIII – DISCIPLINA CONFEDERALE

Art. 19 – Principi generali

1. L'esercizio del potere disciplinare in CONFINTESA si fonda sui principi di:
 - a) legalità e tipicità delle violazioni;
 - b) proporzionalità tra violazione e sanzione;
 - c) imparzialità;
 - d) contraddittorio;
 - e) motivazione obbligatoria del provvedimento;
 - f) diritto di ricorso.
2. Nessuna sanzione può essere irrogata senza preventiva contestazione scritta e possibilità di difesa.
3. Il sistema disciplinare si applica:
 - ai dirigenti confederali;
 - ai dirigenti delle Federazioni;
 - ai dirigenti delle Sedi Territoriali;
 - ai componenti di organismi statutari;
 - ai soggetti titolari di incarichi confederali.

Art. 20 – Ambito delle violazioni disciplinari

Costituiscono violazioni disciplinari:

1. Violazioni statutarie
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto Confederale ;
 - mancata esecuzione di deliberazioni vincolanti degli organi confederali.
2. Violazioni organizzative



- inosservanza degli standard minimi delle Sedi Territoriali ;
- mancata rendicontazione annuale;
- apertura di conti correnti o assunzione di obbligazioni senza autorizzazione confederale quando prevista;
- mancato utilizzo dei canali ufficiali.

3. Violazioni amministrative e contabili

- gravi irregolarità di gestione;
- utilizzo improprio di fondi;
- omissione di trasparenza documentale.

4. Violazioni procedurali

- formalizzazione di conciliazioni in sede aziendale in violazione delle indicazioni operative;
- mancato rispetto delle procedure congressuali;
- inosservanza degli obblighi formativi.

5. Danno della reputazione confederale

- uso improprio del nome o del logo CONFINTESA;
- dichiarazioni pubbliche lesive dell'immagine confederale;
- comportamenti contrari ai principi di indipendenza, trasparenza e pluralismo.

6. Incompatibilità

- violazione delle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto ;
- condanne penali rilevanti ai fini dell'immagine dell'organizzazione.

Art. 21 – Graduazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) Richiamo scritto.
- b) Diffida formale con termine per adeguamento.
- c) Sospensione dall'incarico fino a 6 mesi.
- d) Sospensione dei poteri amministrativi.
- e) Sanzione pecuniaria fino al 10% delle entrate annuali (per strutture).
- f) Commissariamento.
- g) Decadenza dall'incarico.
- h) Proposta di rescissione del vincolo associativo.

2. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione e all'eventuale recidiva.

Art. 22 – Procedura disciplinare ordinaria

1. L'azione disciplinare è avviata:

- dalla Segreteria Generale Confederale;
- su segnalazione motivata;
- su proposta del C.I.A.

2. La contestazione deve essere:



- scritta;
 - circostanziata;
 - notificata formalmente.
3. Il soggetto interessato ha 15 giorni per presentare memorie difensive.
 4. Può essere richiesta audizione personale.
 5. La decisione deve essere:
 - motivata;
 - adottata entro 30 giorni dalla scadenza del termine difensivo.

Art. 23 – Procedura cautelare

1. Nei casi di particolare gravità o urgenza, la Segreteria Generale può disporre sospensione cautelare temporanea.
2. La misura deve essere ratificata entro 30 giorni.
3. In assenza di ratifica, perde efficacia.

Art. 24 – Ricorso

1. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso ricorso al Collegio Ispettivo e Arbitrale.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica.
3. Il C.I.A. decide entro 60 giorni.
4. Il lodo è vincolante.

Art. 25 – Effetti automatici

1. La condanna penale definitiva superiore a due anni comporta valutazione ai fini della decadenza, in coerenza con lo Statuto .
2. La rescissione del vincolo associativo comporta:
 - decadenza automatica da ogni incarico confederale;
 - divieto di utilizzo del nome e del logo CONFINTESA.

Art. 26 – Coordinamento con Modello 231

1. Le violazioni disciplinari rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza.
2. Il sistema disciplinare costituisce parte integrante del Modello organizzativo confederale.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Clausola di adeguamento automatico

1. Ogni modifica statutaria successiva si intende automaticamente recepita.

Art. 28 – Entrata in vigore



1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo approvazione del Consiglio Direttivo Confederale con le maggioranze previste dallo Statuto.